

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 3

Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16.02.2024)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera b), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con i valori espressi all'articolo 3 dello Statuto, relativi alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento, nonché alla realizzazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto della dignità personale e dei diritti umani, intende erogare, ai comuni e agli ulteriori soggetti individuati dalla presente legge, contributi per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende attuare i principi generali statutari con riferimento alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo, quale principio costitutivo dell'ordinamento regionale.

Art. 2

Contributi per iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste

1. Il Consiglio regionale promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 300.000,00, ai soggetti di cui all'articolo 3 per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2:
 - a) i comuni;
 - b) l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT);
 - c) gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
 - d) i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) sede operativa in Toscana;
 - 2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
 - 3) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

Art. 4

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di

discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.

3. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
4. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal Consiglio regionale.

Art. 5

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 200.000,00 per la categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00 per le categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 5.000,00 euro.

Art. 6

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
2. Entro il 31 dicembre 2025 i soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari dei contributi, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 2 comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 7

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2024, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2024-2025-2026, esercizio 2024, con riferimento all'articolo 2 sino all'importo massimo di euro 300.000,00 ed in riferimento all'articolo 7 sino all'importo massimo di euro 100.000,00, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 10504 fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".